

Circolare Fringe benefit 2025

La **legge di bilancio 2025**, conferma per il triennio 2025-2027, la deroga al comma 3 dell'art.51 del Tuir già prevista, per il periodo d'imposta 2024.

Confermati i seguenti limiti di esenzione

- 1.000 euro per la generalità dei lavoratori dipendenti
- 2.000 euro per dipendenti con figli a carico:

Amministratori

Il fringe benefit può essere riconosciuto a tutti coloro che sono titolari di reddito di lavoro dipendente e ad esse assimilato, inclusi gli amministratori di società ad eccezione di:

- amministratore che sia anche titolare di partita Iva e svolga il compito di amministrazione nell'alveo della sua attività professionale
- amministratore privo di compenso che percepisce solo rimborso km e/o spese.

Tempi di applicabilità.

L'agevolazione si applica solo per il triennio 2025-2026-2027, ovvero alle somme e agli importi corrisposti entro il 12 gennaio dell'anno successivo.

Nella norma sono compresi:

- i figli nati fuori dal matrimonio, riconosciuti;
- i figli adottivi o affidati.

L'accesso al bonus potenziato è subordinato al fatto che il lavoratore dichiari al proprio datore di lavoro il diritto, indicando il codice fiscale dei figli a carico.

Il lavoratore che perde i requisiti dopo aver prodotto la dichiarazione dovrà darne comunicazione al datore di lavoro e quest'ultimo dovrà recuperare a tassazione gli importi in precedenza esclusi, entro la scadenza prevista per il conguaglio di fine anno.

Chi è considerato fiscalmente a carico.

Deve possedere un reddito complessivo non superiore a € 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili.

Tale limite è innalzato a € 4.000 in caso di figli di età non superiore a 24 anni.

La detrazione spetta a condizione che il figlio sia considerato fiscalmente a carico, anche nel caso in cui si decida di attribuire il 100 per cento della **detrazione ad un unico genitore**.

Superamento della soglia di esenzione.

Se in sede di conguaglio dovesse emergere che il valore dei beni o dei servizi prestati risulti superiore alla soglia stabilita, il datore di lavoro deve assoggettare a tassazione l'importo corrisposto per il totale del suo valore.

Beni e servizi che rientrano tra i fringe benefit.

Rientrano anche i beni e i servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari previsti dall'art. 12 del TUIR.

Al fine della verifica del raggiungimento del limite di esenzione sarà necessario considerare i

seguenti beni e servizi:

- Buoni spesa e benzina
- Ricariche telefoniche
- Buoni acquisto amazon, zalando ecc.
- Autovettura ad uso promiscuo
- rimborso di spese per affitto o per gli interessi sul mutuo, relativi alla casa di abitazione principale.
- assicurazione sanitaria: copre spese mediche, visite specialistiche e ricoveri per il dipendente e, in alcuni casi, per i familiari;
- rimborsi scolastici: contributi per la scuola dei figli, corsi di formazione o asili nido;
- abbonamenti a mezzi di trasporto: rimborso o fornitura di abbonamenti per il trasporto pubblico urbano ed extraurbano;
- Rimborso o pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas.

In caso di rimborso o pagamento delle utenze domestiche il datore di lavoro deve acquisire e conservare la documentazione per giustificare la somma spesa, o diversamente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte del lavoratore interessato. La giustificazione di spesa è valida anche se la stessa è intestata a una persona diversa del lavoratore, a condizione che il documento sia intestato a:

- al coniuge ovvero ad altri familiari di cui all. art 12 del TUIR
- al locatore in caso di contratto di affitto a condizione che vi sia riaddebito analitico
- al condominio qualora vi sia una ripartizione delle spese ai condomini

I datori di lavoro che applicano il maggior limite, sono tenuti ad effettuare un'informativa preventiva alle RSU, laddove presenti; tale dichiarazione può essere presentata al più tardi entro la conclusione del periodo d'imposta.

Nel caso vogliate usufruire del fringe benefit 2025 siete pregati di comunicarcelo entro il 19/12/2025.